

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO
TECNICO TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO E I COMUNI DI NOVALEDO
- IVANO FRACENA - RONCHI VALSUGANA - TELVE DI SOPRA**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, tra
la Comunità Valsugana e Tesino in persona del Presidente pro-tempore Sandro Dandrea,
domiciliato per la sua carica presso la residenza della Comunità in Borgo Valsugana, il quale
interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. ____ del
_____, esecutiva, codice fiscale n. _____

ed i seguenti Comuni :

Comune di NOVALEDO, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la
sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto
in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva, codice fiscale n.
_____;

Comune di IVANO FRACENA, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato
per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente
atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva, codice fiscale n.
_____;

Comune di RONCHI VALSUGANA, in persona del Sindaco pro-tempore _____,
domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene
nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva,
codice fiscale n. _____;

Comune di TELVE DI SOPRA, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato
per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente
atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva, codice fiscale n.
_____;

PREMESSO:

- che i Comuni interessati hanno manifestato la necessità di attivare una gestione associata del servizio tecnico attraverso la Comunità, al fine di sopperire alle attuali carenze di organico;
- che la Comunità Valsugana e Tesino ha dato la disponibilità alle amministrazioni comunali interessate di attivare tale gestione associata del servizio tecnico nell'ottica di razionalizzazione dei servizi;
- che il servizio tecnico ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica ed informatica, sempre più sofisticata e costosa, al fine di gestire e controllare efficacemente gli eventi che interessano il territorio e lo sviluppo delle opere pubbliche, e fornire risposte ad interpretazioni immediate al cittadino e agli amministratori senza l'intervento di interlocutori esterni; trattasi di obiettivi possibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne già disponibili o, se insufficienti, da potenziare, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della semplificazione sia per i cittadini/utenti che per il

personale preposto;

- che con il Protocollo di Finanza locale per il 2011 si è stabilita la possibilità di finanziamento delle gestioni associate unicamente con la presenza della Comunità di Valle fino a quando non verranno definite le modalità di gestione delle funzioni tra Comuni e Comunità, e che pertanto è opportuno avviare la gestione associata richiesta dai Comuni;
- che il Protocollo di finanza locale per il 2012 ha inoltre previsto la sospensione dell'assegnazione di nuovi incentivi a favore delle gestioni associate di servizi comunali previsti dalla deliberazione G.P. n. 2329 de 19.09.2008;
- che con deliberazione n. 1449 del 06.07.2012 la Giunta Provinciale ha reintrodotta la possibilità che le amministrazioni comunali e le Comunità possano accedere al finanziamento delle gestioni associate di servizi sovracomunali che coinvolgono le Comunità quali enti capofila e che riguardano settori comunali per i quali non è previsto l'obbligo di gestione associata;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La narrativa di cui in premessa é da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed é destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

ARTICOLO 2

La Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni di Novaledo, Ivano Fracena, Ronchi Valsugana e Telve di Sopra costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico.

La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "Ufficio tecnico associato della Comunità Valsugana e Tesino".

La sede dell'ufficio é stabilita presso la Sede della Comunità Valsugana e Tesino alla quale, per motivi di efficacia gestionale e nel rispetto della normativa vigente, é conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capo fila). In ogni caso verrà garantita la presenza del servizio sul territorio dei singoli Comuni aderenti alla presente convenzione sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 4.

La Comunità viene delegata all'assegnazione ed incasso degli incentivi provinciali previsti per/a favore della presente gestione associata.

ARTICOLO 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio tecnico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e d'investimento, e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- all'attività istruttoria delle pratiche inerenti l'urbanistica, l'edilizia e aspetti connessi, nella fase antecedente e del controllo successivo;
- nel rispetto delle competenze professionali, all'attività di direzione e/o assistenza per lavori di modesta entità, accatastamenti, frazionamenti, ecc., sulla base della disponibilità e di un programma annuale;
- all'attività di supporto, per quanto riguarda le funzioni tecniche, agli organi e agli uffici

comunali nella fase della gestione delle opere pubbliche, compreso l'affido degli incarichi nel caso di affidamento diretto previsti dalla legge;

- alla tenuta del patrimonio e dei servizi in economia;
- alla programmazione generale dell'attività degli operai comunali;
- ogni altra attività attribuibile al servizio tecnico in base a leggi e regolamenti (tutela dell'ambiente, espropri, acquisizioni, fornitura per le opere pubbliche ed il Cantiere, ...).

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio tecnico. Allo scopo l'Ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione e delle professionalità interne ad ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti (servizi in economia ed edilizia), atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del territorio;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

Entro un anno dall'avvio della gestione associata il responsabile del servizio intercomunale dovrà adottare le nuove regole procedurali omogenee.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Da parte dello stesso Ufficio associato dovranno essere ricercate forme di collegamento con l'Ufficio tributi associato, per il bacino d'utenza di riferimento, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati sulla base dell'attività edilizia autorizzata ed effettivamente realizzata.

ARTICOLO 4

La Comunità Valsugana e Tesino si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio tecnico associato il coordinamento generale da parte del Dirigente del Servizio Tecnico.

I Comuni si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali:

- Comune di Novaledo: n. 1 Collaboratore tecnico cat. C livello evoluto a 24 ore sett.
- Comune di Ronchi Valsugana : n. 1 Assistente tecnico cat. C livello base a 36 ore sett.

La Comunità Valsugana e Tesino si impegna all'assunzione di ulteriore personale tecnico e precisamente:

- n. 1 Collaboratore tecnico – cat. C livello evoluto a 32 ore settimanali

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente l'ufficio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con la Comunità Valsugana e Tesino e con i Comuni di Novaledo e Ronchi Valsugana (per i rispettivi dipendenti), mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Comunità Valsugana e Tesino e dei Comuni di Novaledo e Ronchi Valsugana, il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di organizzare il servizio con una figura apicale nel livello evoluto della categoria C o in categoria superiore, designata dall'organo di consultazione di cui all'articolo 6 tra il personale conferito nella gestione associata a cui affidare la responsabilità e la direzione dell'ufficio stesso.

Lo stesso dipendente è individuato, quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'Ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla condivisione dei criteri tra gli Enti stessi.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso la Comunità, l'Ufficio associato deve garantire attraverso i propri addetti un recapito nei Comuni periferici secondo le tempistiche idonee ad assicurare il rapporto con il pubblico e con gli Amministratori.

Il predetto recapito potrà essere effettuato da tutti i dipendenti che costituiscono l'Ufficio associato; in caso di assenza di uno degli addetti potrà essere comunque garantito un recapito settimanale calcolato proporzionalmente. In ogni caso ogni singolo Ente dovrà assicurare comunque, tramite un proprio referente tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, il necessario collegamento con l'ufficio associato per facilitare l'accesso al servizio da parte dell'utenza.

L'Ufficio attraverso i propri addetti garantisce ai Comuni associati un impegno orario così quantificato:

- Comune di Novaledo : n. 36 settimanali
- Comune di Ivano Fracena : n. 10 settimanali
- Comune di Ronchi Valsugana : n. 28 settimanali
- Comune di Telve di Sopra : n. 18 settimanali

Un percentuale pari a 10% delle ore dovrà comunque essere destinata ad attività di coordinamento e confronto con il Responsabile dell'Ufficio e con il Coordinatore.

ARTICOLO 5

Sono considerate spese ordinarie e come tali inserite nel riparto:

1. le spese per il personale gestito all'interno della presente convenzione; per quanto riguarda il Dirigente del Servizio Tecnico si quantifica nel 5% annuo del costo dello stesso l'importo di competenza della gestione associata, fatta salva la trattenuta dell'importo forfetario del 30% dell'incentivo straordinario iniziale di cui al contributo provinciale eventualmente concesso;
2. le tasse e le imposte gravanti sull'ente che abbiano come base imponibile o di calcolo il numero di persone inserite nella pianta organica o l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e siano relative al personale gestito all'interno della presente convenzione;
3. le spese o quota proporzionale delle spese per le assicurazioni sull'attività dei dipendenti, ascrivibili al personale o ai servizi gestiti con la presente convenzione.

Eventuali spese relative a materiali di consumo, manutenzione ed assistenza degli strumenti e dell'arredo in dotazione della sede saranno rendicontati e contabilizzati in seno alla Conferenza di cui all'art. 6.

Restano in capo ai singoli Comuni le spese relative all'attività svolta presso i rispettivi recapiti.

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, al netto di eventuali contributi, sono ripartiti in base alle ore di servizio individuate al precedente art. 4, come segue:

- Comune di Novaledo : 39,13 %
- Comune di Ivano Fracena : 10,87 %
- Comune di Ronchi Valsugana : 30,43 %
- Comune di Telve di Sopra : 19,57 %

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato é affidata alla Comunità quale ente capo fila, la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I costi relativi ai beni/servizi/attrezzature tecnologiche di nuova acquisizione saranno a carico dei Comuni associati, al netto dell'eventuale contributo provinciale.

Le spese straordinarie relative all'Ufficio tecnico vengono preventivamente concordate informalmente all'interno dell'organo di consultazione previsto al successivo art. 6.

Successivamente i Comuni impegnano a bilancio la spesa prevista a loro carico trasmettendo copia del relativo provvedimento alla Comunità.

Al ricevimento delle deliberazioni d'impegno della spesa la Comunità procede all'impegno della

spesa complessiva, all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente, alla stipula dei contratti ed alla liquidazione della spesa seguendo le norme contabili dell'Ordinamento dei Comuni, del proprio Statuto e regolamenti.

Per le spese straordinarie di importo non superiore a € 3.000,00.- annui, la Comunità, capofila, provvede direttamente, previo accordo informale, all'impegno della relativa spesa, con successiva comunicazione agli altri enti interessati.

Sono da considerarsi spese straordinarie tutte le spese destinate al miglioramento del servizio tramite investimento di somme in nuove strutture, macchinari o arredi.

Compete alla Comunità, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere trimestralmente al versamento della quota a loro carico.

ARTICOLO 6

Gli Enti aderenti concordano di istituire una Conferenza permanente del Presidente della Comunità e dei Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, presieduta dal Presidente della Comunità.

Spetterà alla Conferenza la nomina del Responsabile dell'ufficio e la programmazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità dell'ufficio sulla base delle indicazioni del Dirigente del Servizio Tecnico e del Responsabile dell'Ufficio.

La Conferenza è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento dell'ufficio, anche sulla base di una relazione delle medesime sull'attività svolta.

ARTICOLO 7

I Segretari della Comunità e dei Comuni aderenti svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ARTICOLO 8

I Comuni sottoscrittori autorizzano fin d'ora l'adesione alla gestione associata da parte di altri Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Comunità, in tal caso le richieste dovranno essere valutate dalla Conferenza di cui all'art. 6, cui spetta fissare condizioni ed oneri accessori con revisione globale del presente accordo.

ARTICOLO 9

La durata della presente convenzione é stabilita in 10 anni a far data dall'effettivo avvio del servizio.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di recesso da parte di un Comune dovrà essere corrisposta una penale come di seguito quantificata:

- l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione, salva diversa quantificazione da parte della Conferenza di cui al precedente art. 6, tenuto conto delle effettive esigenze gestionali dei restanti Comuni.

ARTICOLO 10

I Comuni di Novaledo, Ivano Fracena, Ronchi Valsugana e Telve di Sopra delegano la Comunità Valsugana e Tesino alla riscossione dell'eventuale contributo provinciale per l'attivazione della gestione associata di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 11

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le Giunte comunali degli Enti in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

ARTICOLO 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino

Il Sindaco del Comune di Novaledo

Il Sindaco del Comune di Ivano Fracena

Il Sindaco del Comune di Ronchi Valsugana

Il Sindaco del Comune di Telve di Sopra